



Comune di Torre di Mosto

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI ALL'ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA GRATUITA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/12/1961

Indice

ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	3
ART. 4	3
ART. 5	3
ART. 6	3
ART. 7	3
ART. 8	4
ART. 9	4
ART. 10	4
ART. 11	4
ART. 12	4
ART. 13	4
ART. 14	4
ART. 15	5
NORME PER I MEDICI	5
ART. 16	5
ART. 17	5
ART. 18	5
ART. 19	5
ART. 20	5
ART. 21	5
ART. 22	6
NORME PER FARMACISTI	6
ART. 24	6
ART. 25	6
ART. 26	6
ART. 28	6
ART. 29	7
ART. 30	7
ART. 31	7
ART. 32	7
ART. 33	7

ART. 1

L'assistenza sanitaria che il Comune presta gratuitamente ai poveri riconosciuti tali, comprende l'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita e la somministrazione dei medicinali occorrenti, a termine degli articoli 15 e 62 del Regolamento approvato con R. Decreto 19 luglio 1906, n. 466 e dell'art. 55 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e secondo i criteri di cui in appresso.

ART. 2

Potranno essere ammessi all'assistenza sanitaria gratuita i cittadini che, non avendo beni di fortuna, né mezzi propri o dei loro congiunti, tenuti alla somministrazione degli alimenti, ritraggono dal loro lavoro una mercede insufficiente ai bisogni indispensabili alla vita propria e della loro famiglia.

ART. 3

Ogni anno verrà formato un elenco delle persone ammesse alla assistenza gratuita sanitaria. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 devono presentare all'Ufficio comunale, entro il 20 novembre di ogni anno, domanda di iscrizione del detto elenco.

ART. 4

Una Commissione composta da tre membri designati dalla Giunta municipale di volta in volta, dai medici e dalle ostetriche condotti, procederà entro il 15 dicembre di ogni anno, alla formazione dell'elenco dei poveri, per l'anno successivo.

L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta municipale.

ART. 5

L'elenco di cui all'articolo precedente deve essere pubblicato all'albo comunale dal 16 al 31 dicembre e contro di esso chiunque abbia interesse può ricorrere, entro trenta giorni, al Consiglio comunale che decide definitivamente con deliberazione motivata.

Il ricorso al Consiglio comunale non ha effetto sospensivo.

L'elenco ha vigore per tutto l'anno solare successivo, salvo eventuali revisioni straordinarie ordinate del Sindaco o dalla Autorità tutoria. Esso verrà comunicato ai medici, alle ostetriche condotte ed al farmacista.

ART. 6

Per i poveri di passaggio dal Comune, provvede il Sindaco in via provvisoria, salva l'approvazione della Giunta municipale.

ART. 7

Ai capi delle famiglie iscritte nell'elenco dei poveri, verrà rilasciata dal Comune, una tessera di riconoscimento che dovrà sempre essere esibita ai sanitari e al farmacista incaricato della somministrazione dei medicinali e riconsegnata al Comune, in caso di cancellazione dell'iscritto dall'elenco.

ART. 8

La tessera contenente le generalità dei componenti la famiglia alla quale è esteso il beneficio, dovrà essere vidimata dal Comune, al principio di ogni anno.

Le tessere smarrite nel corso dell'anno e quelle deteriorate, potranno essere rinnovate.

NORME GENERALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MEDICINALI

ART. 9

Alla somministrazione gratuita dei medicinali, nei limiti strettamente necessari alla cura, hanno diritto tutti gli iscritti nell'Elenco dei poveri approvato dall'Amministrazione comunale secondo le norme di cui ai precedenti articoli.

ART. 10

La somministrazione gratuita dei medicinali agli aventi diritto alla assistenza sanitaria gratuita è fatta da tutte le farmacie esercenti nel Comune.

Quando le farmacie private sono più di una, la somministrazione dei medicinali sarà fatta a turno da tutte quelle che hanno sede nello stesso centro abitato, a meno che qualcuna di esse non accetti le condizioni alle quali la fornitura viene chiesta.

ART. 11

Salva l'eccezione di cui gli articoli 19, 21, 22, 25, la somministrazione dei medicinali potrà avere luogo soltanto in base a prescrizione dei medici condotti. Le prescrizioni dei medici incaricati di supplire i medici condotti, saranno riconosciute soltanto durante il tempo della supplenza.

ART. 12

Le persone iscritte negli Elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, devono presentare al medico condotto e al farmacista, ogni qualvolta intendono ricorrere alla loro opera, la tessera di iscrizione nell'Elenco stesso, valida al momento della richiesta.

ART. 13

Il Comune eserciterà a mezzo dei propri organi un rigoroso controllo sulle ricette le quali prima della spedizione dovranno sempre essere viste dal Sindaco o da un suo Delegato.

I medici condotti e i farmacisti dovranno segnalare all'Amministrazione qualsiasi inconveniente, irregolarità od abuso del quale venissero a conoscenza nel servizio.

ART. 14

Le ricette per medicinali ai poveri viste come in precedenza stabilito, decadono di qualsiasi validità e non potranno essere spedite trascorsi cinque giorni dalla data di emissione.

ART. 15

I medicinali e presidi di medicazione da usarsi in ambulatorio o per il servizio ostetrico a beneficio dei poveri aventi diritto, saranno autorizzati di volta in volta dall'Amministrazione comunale, previa ricettazione secondo la normale procedura per la spedizione.

NORME PER I MEDICI

ART. 16

Le ricette devono essere scritte a penna a biro o con matita copiativa sugli appositi moduli forniti dal Comune, compilati in ogni loro parte.

In ogni ricetta dovrà essere chiaramente indicato:

- a) la data del rilascio;
- b) le generalità dell'ammalato;
- c) il numero del libretto di riconoscimento.

ART. 17

Superato anche dall'INAM e compreso sul successivo (sarebbe a tutto sul fenomeno)

ART. 18

Il medico condotto, nelle sue prescrizioni, dovrà attenersi all'elenco delle specialità concesse dall'INAM in vigore dal maggio 1960 e alle successive variazioni approvate dall'Amministrazione comunale.

In casi specialissimi, su personale certificazione medica, l'Amministrazione comunale potrà, a suo giudizio, concedere il visto per medicine che non sono contemplate nell'elencazione.

ART. 19

Ai medici è fatto divieto di rilasciare ricette per ammalati non sottoposti da loro a visita medica domiciliare od in ambulatorio.

L'eccezione è consentita solo nel caso che il medico condotto abbia inviato l'ammalato per consulto, previa autorizzazione municipale, agli ambulatori degli Ospedali civili od ai Dispensari specializzati.

ART. 20

E' proibito prescrivere più di un pezzo di una specialità su ogni ricetta, salvo confezioni ???.

Inapplicabile anche sconto presso INAM.

ART. 21

Le visite specialistiche, gli esami diagnostici e le prestazioni radiologiche che implicano spesa da parte del Comune, dovranno sempre essere richieste dal medico condotto su precisa certificazione e verranno concesse solo previa autorizzazione.

ART. 22

Le prescrizioni rilasciate da medici specialistici, ospedali, ecc. dovranno sempre essere visitate dal medico condotto per poter essere di volta in volta autorizzate.

ART. 23

Le eventuali infrazioni al presente Regolamento, indipendentemente dai provvedimenti che possono comportare sanzioni a carico del medico da parte dell'Amministrazione comunale, saranno comunicate anche all'Ordine dei medici.

NORME PER FARMACISTI

ART. 24

I farmacisti debbono spedire soltanto le ricette prescritte dai medici condotti o visitate dagli stessi e contenenti prescrizioni autorizzate come dall'elenco allegato. Vedi articolo 22.

ART. 25

Il farmacista, prima di spedire una ricetta, dovrà chiedere la presentazione della tessera d'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ed assicurarsi che sulla ricetta siano le generalità dell'iscritto ed il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera, richiedendo l'autorizzazione municipale ove è necessaria.

Qualora i dati segnati sulla ricetta non corrispondessero a quelli della tessera, il farmacista non dovrà spedire la ricetta.

È consentito in casi di estrema urgenza, che sono facilmente accertabili dai medicinali prescritti, la spedizione di ricette sprovviste del prescritto visto.

In questi casi però il farmacista, nel giro successivo alla spedizione, dovrà presentare la ricetta all'Ufficio municipale per il visto di ratifica e per i conseguenti accertamenti.

ART. 26

È vietato in modo assoluto al farmacista di somministrare medicinali agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita senza la ricetta del medico ed a questi di sottoscrivere ricette medicinali già spedite dal farmacista senza che egli stesso le abbia prescritte. È inoltre proibito consegnare medicinali diversi da quelli indicati sulle ricette.

ART. 27

Le ricette che non soddisfano a tutte le condizioni stabilite dal presente Regolamento e che portano prescrizioni di sostanze o preparati non compresi nell'elenco formulario, non saranno ammesse al pagamento, faranno carico e verranno recuperate in parti eguali sul farmacista e sul medico.

ART. 28

Le eventuali infrazioni al presente Regolamento indipendentemente dai provvedimenti che possono comportare sanzioni a carico del farmacista da parte dell'Amministrazione comunale, saranno comunicate anche all'Ordine dei farmacisti.

ART. 29

Nel mese successivi ad ogni trimestre, il farmacista dovrà presentare all'Ufficio municipale la nota, distinta per ogni medico condotto, delle ricette spedite nel trimestre precedente nella quale vanno indicate separatamente il prezzo delle specialità o sostanze medicinali e degli onorari.

La presentazione dovrà essere fatta qualunque ne sia l'importo indicando il titolo commerciale della farmacia, il trimestre a cui si riferisce la parcella, la data e la firma del titolare della farmacia.

ART. 30

Ad ogni parcella saranno allegate le ricette relative col rispettivo numero progressivo portando a tergo la data di spedizione ed il timbro della farmacia.

ART. 31

Nel caso che la parcella si riscontri non compilata regolarmente o senza chiarezza, sarà rimandata al farmacista per le rettifiche.

ART. 32

E' vietato ai farmacisti di includere come ricette presentate alla propria farmacia ricette di altre farmacie.

Verificandosi questo fatto, il Comune è autorizzato a cancellarla dalla parcella.

ART. 33

La revisione della contabilità delle ricette spedite per i poveri presentata come disposto in precedenza, verrà fatta dall'Ufficiale sanitario secondo le norme vigenti ed applicando gli sconti stabiliti dalla competente autorità o liberamente pattuiti.